

TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

(G.U.R.I. 30-04-2008, N. 101 – S.O. N. 108)

QUARTA EDIZIONE

AGGIORNATA CON LE NOVITÀ INTRODOTTE
DAL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 255
CONVERTITO DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO

ISBN 13 978-88-8207-441-8

EAN 9 788882 074418

i Tascabili, 2

Quarta edizione, settembre 2011

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di settembre 2011

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.**

Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	p.	21
Titolo I – Principi comuni	"	24
Capo I – Disposizioni generali	"	24
1. Finalità		
2. Definizioni		
3. Campo di applicazione		
4. Computo dei lavoratori		
Capo II – Sistema istituzionale	"	33
5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro		
6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro		
7. Comitati regionali di coordinamento		
8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro		
9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		
10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		
11. Attività promozionali		
12. Interpello		
13. Vigilanza		
14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori		
Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro	"	51

Sezione I – <i>Misure di tutela e obblighi</i>	p. 51
15. Misure generali di tutela	
16. Delega di funzioni	
17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili	
18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	
19. Obblighi del preposto	
20. Obblighi dei lavoratori	
22. Obblighi dei progettisti	
26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	
27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi	
Sezione II – <i>Valutazione dei rischi</i>	" 65
28. Oggetto della valutazione dei rischi	
29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	
30. Modelli di organizzazione e di gestione	
Sezione III – <i>Servizio di prevenzione e protezione</i>	" 69
31. Servizio di prevenzione e protezione	
32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni	
33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione	
34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	
35. Riunione periodica	
Sezione IV – <i>Formazione, informazione e addestramento</i>	" 74
36. Informazione ai lavoratori	
37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	
Sezione V – <i>Sorveglianza sanitaria</i>	" 78
38. Titoli e requisiti del medico competente	
39. Svolgimento dell'attività di medico competente	

40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale	
41. Sorveglianza sanitaria	
42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica	
Sezione VI – <i>Gestione delle emergenze</i>	p. 82
43. Disposizioni generali	
44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato	
45. Primo soccorso	
46. Prevenzione incendi	
Sezione VII – <i>Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</i>	" 85
47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale	
49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo	
50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
51. Organismi paritetici	
52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità	
Sezione VIII – <i>Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali</i>	" 91
53. Tenuta della documentazione	
54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione	
Capo IV – <i>Disposizioni penali</i>	" 93
Sezione I – <i>Sanzioni</i>	" 93
55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	
56. Sanzioni per il preposto	
57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori	

58. Sanzioni per il medico competente	
59. Sanzioni per i lavoratori	
60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230- <i>bis</i> del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti	
Sezione II – <i>Disposizioni in tema di processo penale</i>	p. 96
61. Esercizio dei diritti della persona offesa	
Titolo II – <i>Luoghi di lavoro</i>	" 96
Capo I – <i>Disposizioni generali</i>	" 96
62. Definizioni	
63. Requisiti di salute e di sicurezza	
64. Obblighi del datore di lavoro	
65. Locali sotterranei o semisotterranei	
66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	
67. Notifiche all'organo di vigilanza competente er territorio	
Capo II – <i>Sanzioni</i>	" 99
68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	
Titolo III – <i>Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale</i>	" 99
Capo I – <i>Uso delle attrezzature di lavoro</i>	" 99
69. Definizioni	
70. Requisiti di sicurezza	
71. Obblighi del datore di lavoro	
72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso	
73. Informazione, formazione e addestramento	
Capo II – <i>Uso dei dispositivi di protezione individuale</i>	" 104

74. Definizioni	
75. Obbligo di uso	
76. Requisiti dei DPI	
77. Obblighi del datore di lavoro	
78. Obblighi dei lavoratori	
79. Criteri per l'individuazione e l'uso	
Capo III – <i>Impianti e apparecchiature elettriche</i>	p. 107
80. Obblighi del datore di lavoro	
81. Requisiti di sicurezza	
82. Lavori sotto tensione	
83. Lavori in prossimità di parti attive	
84. Protezioni dai fulmini	
85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature	
86. Verifiche e controlli	
87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso	
Titolo IV – <i>Cantieri temporanei o mobili</i>	" 111
Capo I – <i>Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</i>	" 111
88. Campo di applicazione	
89. Definizioni	
90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	
91. Obblighi del coordinatore per la progettazione	
92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	
94. Obblighi dei lavoratori autonomi	
95. Misure generali di tutela	
96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	
97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	
98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
99. Notifica preliminare	
100. Piano di sicurezza e di coordinamento	
101. Obblighi di trasmissione	

102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza	
103. Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora	
104. Modalità attuative di particolari obblighi	
Capo II – <i>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota</i>	p. 123
Sezione I – <i>Campo di applicazione</i>	" 124
105. Attività soggette	
106. Attività escluse	
107. Definizioni	
Sezione II – <i>Disposizioni di carattere generale</i>	" 124
108. Viabilità nei cantieri	
109. Recinzione del cantiere	
110. Luoghi di transito	
111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	
112. Idoneità delle opere provvisionali	
113. Scale	
114. Protezione dei posti di lavoro	
115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	
116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	
117. Lavori in prossimità di parti attive	
Sezione III – <i>Scavi e fondazioni</i>	" 131
118. Splateamento e sbancamento	
119. Pozzi, scavi e cunicoli	
120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi	
121. Presenza di gas negli scavi	
Sezione IV – <i>Ponteggi in legname e altre opere provvisionali</i> ...	" 133
122. Ponteggi ed opere provvisionali	
123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali	
124. Deposito di materiali sulle impalcature	

125. Disposizione dei montanti	
126. Parapetti	
127. Ponti a sbalzo	
128. Sottoponti	
129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	
130. Andatoie e passerelle	
Sezione V – <i>Ponteggi fissi</i>	p. 135
131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego	
132. Relazione tecnica	
133. Progetto	
134. Documentazione	
135. Marchio del fabbricante	
137. Manutenzione e revisione	
138. Norme particolari	
Sezione VI – <i>Ponteggi mobili</i>	" 139
139. Ponti su cavalletti	
140. Ponti su ruote a torre	
Sezione VII – <i>Costruzioni edilizie</i>	" 140
141. Strutture speciali	
142. Costruzioni di archi, volte e simili	
143. Posa delle armature e delle centine	
144. Resistenza delle armature	
145. Disarmo delle armature	
146. Difesa delle aperture	
147. Scale in muratura	
148. Lavori speciali	
149. Paratoie e cassoni	
Sezione VIII – <i>Demolizioni</i>	" 142
150. Rafforzamento delle strutture	
151. Ordine delle demolizioni	
152. Misure di sicurezza	
153. Convogliamento del materiale di demolizione	

154. Sbarramento della zona di demolizione	
155. Demolizione per rovesciamento	
156. Verifiche	
Capo III – <i>Sanzioni</i>	p. 144
157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori	
158. Sanzioni per i coordinatori	
159. Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti	
160. Sanzioni per i lavoratori autonomi	
Titolo V – <i>Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro</i>	" 146
Capo I – <i>Disposizioni generali</i>	" 146
161. Campo di applicazione	
162. Definizioni	
163. Obblighi del datore di lavoro	
164. Informazione e formazione	
Capo II – <i>Sanzioni</i>	" 148
165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	
166. Sanzioni a carico del preposto	
Titolo VI – <i>Movimentazione manuale dei carichi</i>	" 148
Capo I – <i>Disposizioni generali</i>	" 148
167. Campo di applicazione	
168. Obblighi del datore di lavoro	
169. Informazione, formazione e addestramento	
Capo II – <i>Sanzioni</i>	" 150
170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	
171. Sanzioni a carico del preposto	
Titolo VII – <i>Attrezzature munite di videoterminali</i>	" 150

Capo I – <i>Disposizioni generali</i>	p. 150
172. Campo di applicazione	
173. Definizioni	
Capo II – <i>Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</i>	" 151
174. Obblighi del datore di lavoro	
175. Svolgimento quotidiano del lavoro	
176. Sorveglianza sanitaria	
177. Informazione e formazione	
Capo III – <i>Sanzioni</i>	" 153
178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	
179. Sanzioni a carico del preposto	
Titolo VIII – <i>Agenti fisici</i>	" 153
Capo I – <i>Disposizioni generali</i>	" 153
180. Definizioni e campo di applicazione	
181. Valutazione dei rischi	
182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi	
183. Lavoratori particolarmente sensibili	
184. Informazione e formazione dei lavoratori	
185. Sorveglianza sanitaria	
186. Cartella sanitaria e di rischio	
Capo II – <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro</i>	" 156
187. Campo di applicazione	
188. Definizioni	
189. Valori limite di esposizione e valori di azione	
190. Valutazione del rischio	
191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile	
192. Misure di prevenzione e protezione	

193. Uso dei dispositivi di protezione individuali	
194. Misure per la limitazione dell'esposizione	
195. Informazione e formazione dei lavoratori	
196. Sorveglianza sanitaria	
197. Deroghe	
198. Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center	
Capo III – <i>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni</i>	p. 162
199. Campo di applicazione	
200. Definizioni	
201. Valori limite di esposizione e valori d'azione	
202. Valutazione dei rischi	
203. Misure di prevenzione e protezione	
204. Sorveglianza sanitaria	
205. Deroghe	
Capo IV – <i>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici</i>	" 166
206. Campo di applicazione	
207. Definizioni	
208. Valori limite di esposizione e valori d'azione	
209. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	
210. Misure di prevenzione e protezione	
211. Sorveglianza sanitaria	
212. Linee guida	
Capo V – <i>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali</i>	" 169
213. Campo di applicazione	
214. Definizioni	
215. Valori limite di esposizione	
216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	
217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi	
218. Sorveglianza sanitaria	

Capo VI – <i>Sanzioni</i>	p. 173
219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	
220. Sanzioni a carico del medico competente	
Titolo IX – <i>Sostanze pericolose</i>	" 174
Capo I – <i>Protezione da agenti chimici</i>	" 174
221. Campo di applicazione	
222. Definizioni	
223. Valutazione dei rischi	
224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi	
225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione	
226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze	
227. Informazione e formazione per i lavoratori	
228. Divieti	
229. Sorveglianza sanitaria	
230. Cartelle sanitarie e di rischio	
231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori	
232. Adeguamenti normativi	
Capo II – <i>Protezione da agenti cancerogeni e mutageni</i>	" 184
Sezione I – <i>Disposizioni generali</i>	" 184
233. Campo di applicazione	
234. Definizioni	
Sezione II – <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	" 185
235. Sostituzione e riduzione	
236. Valutazione del rischio	
237. Misure tecniche, organizzative, procedurali	
238. Misure tecniche	
239. Informazione e formazione	
240. Esposizione non prevedibile	
241. Operazioni lavorative particolari	
Sezione III – <i>Sorveglianza sanitaria</i>	" 189

242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	
243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie	
244. Registrazione dei tumori	
245. Adeguamenti normativi	
Capo III – <i>Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto</i>	p. 193
Sezione I – <i>Disposizioni generali</i>	" 193
246. Campo di applicazione	
247. Definizioni	
Sezione II – <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	" 193
248. Individuazione della presenza di amianto	
249. Valutazione del rischio	
250. Notifica	
251. Misure di prevenzione e protezione	
252. Misure igieniche	
253. Controllo dell’esposizione	
254. Valore limite	
255. Operazioni lavorative particolari	
256. Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto	
257. Informazione dei lavoratori	
258. Formazione dei lavoratori	
259. Sorveglianza sanitaria	
260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	
261. Mesoteliomi	
Capo IV – <i>Sanzioni</i>	" 202
262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	
263. Sanzioni per il preposto	
264. Sanzioni per il medico competente	
264- <i>bis</i> . Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	
265. Sanzioni per i lavoratori	

Titolo X – <i>Esposizione ad agenti biologici</i>	p. 203
Capo I – <i>Disposizioni generali</i>	" 203
266. Campo di applicazione	
267. Definizioni	
268. Classificazione degli agenti biologici	
269. Comunicazione	
270. Autorizzazione	
Capo II – <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	" 205
271. Valutazione del rischio	
272. Misure tecniche, organizzative, procedurali	
273. Misure igieniche	
274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	
275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	
276. Misure specifiche per i processi industriali	
277. Misure di emergenza	
278. Informazioni e formazione	
Capo III – <i>Sorveglianza sanitaria</i>	" 210
279. Prevenzione e controllo	
280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali	
281. Registro dei casi di malattia e di decesso	
Capo IV – <i>Sanzioni</i>	" 212
282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti	
283. Sanzioni a carico dei preposti	
284. Sanzioni a carico del medico competente	
285. Sanzioni a carico dei lavoratori	
286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	
Titolo XI – <i>Protezione da atmosfere esplosive</i>	" 213
Capo I – <i>Disposizioni generali</i>	" 213

287. Campo di applicazione	
288. Definizioni	
Capo II – <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	p. 214
289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni	
290. Valutazione dei rischi di esplosione	
291. Obblighi generali	
292. Coordinamento	
293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	
294. Documento sulla protezione contro le esplosioni	
294- <i>bis</i> . Informazione e formazione dei lavoratori	
295. Termini per l'adeguamento	
296. Verifiche	
Capo III – <i>Sanzioni</i>	" 217
297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti	
Titolo XII – <i>Disposizioni in materia penale e di procedura penale</i>	" 217
298. Principio di specialità	
299. Esercizio di fatto di poteri direttivi	
300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	
301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758	
301- <i>bis</i> . Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione	
302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto	
302- <i>bis</i> . Potere di disposizione	
303. Circostanza attenuante	
Titolo XIII – <i>Norme transitorie e finali</i>	" 220
304. Abrogazioni	
305. Clausola finanziaria	
306. Disposizioni finali	

ALLEGATI

<i>Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale</i>	p. 223
<i>Allegato II – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)</i>	" 224
<i>Allegato 3A – Cartella sanitaria e di rischio</i>	" 225
<i>Allegato 3B – Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria</i>	" 233
<i>Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro</i>	" 234
<i>Allegato V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione</i>	" 262
<i>Allegato VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro</i>	" 298
<i>Allegato VII – Verifiche di attrezzature</i>	" 306
<i>Allegato VIII – Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari</i>	" 310
<i>Allegato IX – Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici</i>	" 347
<i>Allegato X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)</i>	" 348
<i>Allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori</i>	" 349

Allegato XII – <i>Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99</i>	p. 350
Allegato XIII – <i>Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere</i>	" 351
Allegato XIV – <i>Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori</i>	" 355
Allegato XV – <i>Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</i>	" 358
Allegato XV.1 – <i>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.</i>	" 366
Allegato XV.2 – <i>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.</i>	" 366
Allegato XVI – <i>Fascicolo con le caratteristiche dell'opera</i>	" 367
Allegato XVII – <i>Idoneità tecnico professionale</i>	" 378
Allegato XVIII – <i>Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali</i>	" 379
Allegato XIX – <i>Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi</i>	" 385
Allegato XX.....	" 408
Allegato XXI – <i>Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota</i>	" 412
Allegato XXII – <i>Contenuti minimi del Pi.M.U.S.</i>	" 424
Allegato XXIII – <i>Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre</i> .	" 426

Allegato XXIV – <i>Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza</i>	p. 427
Allegato XXV – <i>Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici</i>	" 430
Allegato XXVI – <i>Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni</i>	" 436
Allegato XXVII – <i>Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio</i>	" 438
Allegato XXVIII – <i>Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione</i>	" 439
Allegato XXIX – <i>Prescrizioni per i segnali luminosi</i>	" 440
Allegato XXX – <i>Prescrizioni per i segnali acustici</i>	" 441
Allegato XXXI – <i>Prescrizioni per la comunicazione verbale</i>	" 442
Allegato XXXII – <i>Prescrizioni per i segnali gestuali</i>	" 443
Allegato XXXIII – <i>Movimentazione manuale dei carichi</i>	" 447
Allegato XXXIV – <i>Requisiti minimi</i>	" 449
Allegato XXXV	" 453
Allegato XXXVI – <i>Campi elettromagnetici</i>	" 455
Allegato XXXVII – <i>Radiazioni ottiche</i>	" 461
Allegato XXXVIII – <i>Valori limite di esposizione professionale</i>	" 475

Allegato XXXIX – <i>Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria. Piombo e suoi composti ionici</i>	p. 478
Allegato XL – <i>Divieti</i>	" 479
Allegato XLI.....	" 480
Allegato XLII – <i>Elenco di sostanze, preparati e processi</i>	" 481
Allegato XLIII – <i>Valori limite di esposizione professionale</i>	" 482
Allegato XLIV – <i>Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici</i>	" 483
Allegato XLV – <i>Segnale di rischio biologico</i>	" 483
Allegato XLVI – <i>Elenco degli agenti biologici classificati</i>	" 484
Allegato XLVII – <i>Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento</i>	" 498
Allegato XLVIII – <i>Specifiche per processi industriali</i>	" 500
Allegato XLIX – <i>Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive</i>	" 503
Allegato L	
A. <i>Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive</i>	" 505
B. <i>Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione</i>	" 507
Allegato LI – <i>Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive</i>	" 509
FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	" 511

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 – *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

[G.U.R.I. 30-04-2008, n. 101 – s.o. n. 108]

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riportate in *corsivo*.

Testo coordinato con: **decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97** convertito nella **legge 2 agosto 2008, n. 129**; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (G.U.R.I. 02-08-2008, n. 180); **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112** convertito nella **legge 6 agosto 2008, n. 133**; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (G.U.R.I. 21-08-2008, n. 195 – s.o. n. 196); **legge 7 luglio 2009, n. 88** – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (G.U.R.I. 14-07-2009, n. 161 – s.o. n. 110); **decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106** – Disposizione integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U.R.I. 05-08-2009, n. 180 – s.o. n. 142); **decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194** convertito nella **legge 26 febbraio 2010, n. 25**; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (G.U.R.I. 27-02-2010, n. 48 – s.o. n. 39); **legge 13 agosto 2010, n. 136** – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U.R.I. 27-08-2010, n. 196)

e con

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255 convertito nella **legge 26 febbraio 2011, n. 10**; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (G.U.R.I. 26-02-2011, n. 47 – s.o. n. 53)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Principi comuni

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1. Finalità. – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2. Definizioni. – 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il so-

cio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Art. 3. Campo di applicazione. – 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché,

relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. *Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipo-*